



STUDIO CORSI

News per i Clienti dello Studio

CIRCOLARE MENSILE PER L'IMPRESA

aprile 2016

Informative e news per la clientela di studio

Le <i>news</i> di aprile	pag.	2
Conferma al <i>fotofinish</i> per le esclusioni dallo spesometro	pag.	5
Dal 1° maggio 2016 entra a pieno regime il nuovo codice doganale dell'unione	pag.	6
I chiarimenti dell'Agenzia sul regime forfettario	pag.	7
Crediti Iva trimestrali: aggiornato il modello TR	pag.	9
Dal 2 maggio 2016 nuovi moduli per la presentazione delle domande per la Nuova Sabatini	pag.	12
Arrivate le circolari esplicative per il <i>bonus</i> in R&S	pag.	14
Dal 2 maggio opera il <i>reverse charge</i> sulla cessione di alcuni prodotti informatici	pag.	17
Possibile la cessione del credito 65% per gli incapienti	pag.	19
Via dallo scorso 4 aprile all'esonero dal canone Rai	pag.	22
Scade il prossimo 30 aprile l'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati delle strutture sanitarie private	pag.	27
Al via l'Iter per destinare il 5 per mille relativo all'anno 2016	pag.	30

Le procedure amministrative e contabili in azienda

La deduzione fiscale del costo dei contratti di locazione finanziaria	pag.	35
---	------	----

Occhio alle scadenze

Principali scadenze dal 16 aprile al 15 maggio 2016	pag.	40
---	------	----

Informative e news per la clientela di studio

DETRAZIONE IRPEF 50%

Bonus mobili agevolabile anche in presenza di bonifici senza ritenuta di acconto per il beneficiario

L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in relazione alla nuova detrazione Irpef del 50% per le spese sostenute dalle giovani coppie dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per l'acquisto di mobili destinati all'arredo dell'abitazione principale. Il chiarimento più interessante della circolare riguarda la modalità di sostenimento della spesa utile per fruire della detrazione Irpef del 50%, sia da parte delle giovani coppie sia da parte di contribuenti che abbiano precedentemente sostenuto una spesa di recupero edilizio dell'immobile e acquistino mobili o grandi elettrodomestici. Diversamente da quanto sostenuto dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare n. 29/E/2013, il pagamento dei mobili e dei grandi elettrodomestici è agevolabile se effettuato indifferentemente mediante carta di credito, carta di debito o bonifico ordinario. Per fruire dell'agevolazione ai fini Irpef, nel caso in cui il pagamento avvenga con bonifico, non è obbligatorio che lo stesso venga disposto utilizzando l'apposito modulo predisposto da banche o poste che implica l'accredito della somma al beneficiario al netto della ritenuta di acconto dell'8%. Per fruire del *bonus* mobili è sufficiente un bonifico ordinario.

(Agenzia delle entrate, circolare n. 7, 31/03/2016)

DETRAZIONE IRES/IRPEF 65%

Attivo il portale Enea 2016 attraverso cui trasmettere la documentazione del risparmio energetico

L'Enea ha messo a disposizione il sito *web* attraverso cui trasmettere la documentazione relativa alle detrazioni del 65% per i lavori di risparmio energetico conclusi nel 2016. Fino al 31 dicembre 2016 è possibile usufruire delle detrazioni fiscali del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. Per avvalersi dell'agevolazione, è necessario inviare all'Enea la documentazione tecnica servendosi di uno specifico portale entro 90 giorni dal termine dei lavori (<http://finanziaria2016.enea.it/>). L'Enea precisa che *"attualmente il sito non può accettare l'inserimento di documentazione relativa agli interventi di building automation (dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti), poiché siamo in attesa di indicazioni operative da parte dei Ministeri e degli enti preposti"*. Resterà attivo anche il sito relativo all'anno fiscale 2015 per consentire le eventuali modifiche di quanto già precedentemente trasmesso.

(Enea, comunicato, 23/03/2016)

CREDITI DI IMPOSTA

Agevolazione per beni strumentali nuovi acquistati da imprese in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo

La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto il cosiddetto "bonus per le imprese del Sud": si tratta di un credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi da destinare alle imprese situate in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. Per usufruire del credito d'imposta gli investimenti devono essere realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019 e connessi a un progetto di investimento iniziale, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio. Sono esclusi dall'agevolazione i seguenti settori: industria siderurgica, carbonifera, costruzione navale, fibre sintetiche, trasporti e relative infrastrutture, produzione e distribuzione di energia e infrastrutture energetiche, settore creditizio, finanziario e assicurativo. Il modello per la richiesta di attribuzione del credito d'imposta è disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, alla quale deve essere inviato esclusivamente in via telematica, utilizzando il software denominato "Creditoinvestimentisud", direttamente o tramite i soggetti incaricati, a partire dal 30 giugno 2016 fino al 31 dicembre 2019.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n.45080, 24/03/2016)

REVERSE CHARGE

Lavori di opere murarie nell'ambito di ampliamento di edificio in *reverse charge*

In caso di lavori di opere murarie nell'ambito di un ampliamento di un edificio, si applica il meccanismo dell'inversione contabile, il cosiddetto *reverse charge*. Al fine di identificare le prestazioni da assoggettare al *reverse charge*, la circolare n. 14/E/2015 ha individuato all'interno della più ampia categoria 43.3 "completamento e finitura di edifici" della classificazione Ateco 2007, i seguenti codici attività:

- 43.31.00 Intonacatura e stuccatura;
- 43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate;
- 43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili;
- 43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri;
- 43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri;
- 43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili-muratori (limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici);
- 43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.

La risposta all'interrogazione parlamentare chiarisce che l'attività di realizzazione di sole opere murarie rientra nell'ambito del codice Ateco 43.39.01, in quanto attiene solo ad una parte del processo di costruzione e non del codice Ateco 41.2 "Costruzione di edifici residenziali e non residenziali", che individua la sola realizzazione completa dell'edificio (come si verifica quasi sempre nella prassi aziendale) e, pertanto, rientra oggettivamente nell'ambito del *reverse charge* ex articolo 17, comma 6, lettera a-ter, D.P.R. 633/1972. Inoltre, nel caso di impresa che effettivamente eserciti in via prevalente l'attività di cui al codice Ateco 41.2 (in quanto assume in appalto la realizzazione dell'edificio per intero, inclusa impiantistica) dovesse, in via non meramente occasionale, procedere anche a realizzare i soli grezzi, dovrà procedere ad attivare il codice 43.39.01 ed a fatturare in *reverse charge* verso i soggetti passivi Iva.

(Commissione finanze della Camera, Interrogazione parlamentare n.5-08065, 10/03/2016)

FAVOR REI

Principio del *favor rei* per le sanzioni amministrative applicate agli atti non definitivi al 1° gennaio 2016

Il sistema sanzionatorio previsto dai D.Lgs. 471/1997 e 472/1997 è stato oggetto di revisione con il D.Lgs. 158/2015. Le nuove disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2016. La riforma concerne principalmente le sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, prevedendo la più puntuale definizione delle fattispecie di elusione e di evasione fiscale e delle relative conseguenze sanzionatorie; la revisione del regime della dichiarazione infedele e del sistema sanzionatorio amministrativo al fine di meglio correlare le sanzioni all'effettiva gravità dei comportamenti; la conversione in euro dell'ammontare delle sanzioni, originariamente espresse in lire. L'applicazione del principio del *favor rei* prevede che quando per la stessa fattispecie si succedono diverse norme occorre applicare la norma più favorevole. Il D.Lgs. 158/2015 in vigore dal 1° gennaio 2016 non si applica soltanto alle violazioni commesse da questa data, ma anche a tutte quelle commesse in precedenza che non sono ancora diventate definitive.

(Agenzia delle entrate, circolare n. 4, 04/03/2016)

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Monitoraggio delle tempistiche di pagamento dei crediti commerciali verso le P.A. nell'anno 2015

Sono state pubblicate al *link* http://www.mef.gov.it/focus/article_0012.html le informazioni aggiornate per il monitoraggio dei crediti commerciali verso le Pubbliche Amministrazioni relative al periodo 01 luglio 2014 – 31 dicembre 2015. Tutti gli enti pubblici sono tenuti a pagare le fatture entro 30 giorni dalla data di emissione, con alcune eccezioni che consentono il pagamento entro 60 giorni. Il rispetto di questi termini è un fattore cruciale del buon funzionamento dell'economia nazionale ma molti enti pagano in tempi più lunghi. Secondo i dati contenuti nell'aggiornamento del *focus* sui pagamenti delle P.A. pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze, salgono da 300 a 500 gli enti pubblici più virtuosi nel pagamento delle fatture elettroniche, ossia quelli che pagano più tempestivamente, selezionati tra quelli che trasmettono informazioni relative ad oltre il 75% delle fatture a loro indirizzate (qualificati come "enti attivi") e che abbiano ricevuto almeno 1.000 fatture per un importo complessivo superiore a un milione di euro. Dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2015 la piattaforma per il monitoraggio dei crediti commerciali verso le Pubbliche Amministrazioni (<http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml>) riscontra che a fronte di 21,5 milioni di fatture registrate sono state pagate 8,9 milioni di fatture, con un tempo medio di 46 giorni, che scende a 44 per gli "enti attivi".

(Ministero dell'economia e delle finanze, Focus, 02/04/2016)

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: CONFERMA AL FOTOFINISH PER LE ESCLUSIONI DALLO SPESOMETRO

Con il **provvedimento datato 6 aprile 2016**, annunciato da un comunicato stampa del 1° aprile, l'Agenzia delle entrate apporta modifiche ai precedenti provvedimenti direttoriali del 2 agosto 2013 e del 31 marzo 2015 in materia di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 21, D.L. 78/ 2010 e successive modificazioni (cosiddetto "spesometro").

Per effetto del nuovo provvedimento, quindi, di fatto si prorogano anche per il 2015 le norme più favorevoli che erano già state previste per le annualità precedenti per:

- commercianti al minuto (articolo 22, D.P.R. 600/1973) con riferimento all'esclusione dalla comunicazione delle operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.000 euro, al netto dell'Iva;
- agenzie di viaggio (articolo 74-ter, D.P.R. 633/1972) con riferimento all'esclusione dalla comunicazione delle operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.600 euro, al lordo dell'Iva;
- Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, L. 196/2009 nonché le Amministrazioni autonome, con riferimento alla loro integrale esclusione dall'adempimento.

Relativamente al caso certamente di maggiore diffusione e interesse (quello dei commercianti al minuto) si conferma quindi che tali soggetti siano esclusi dalla comunicazione delle operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.000 euro, al netto dell'Iva.

Sul punto si ricorda che, di regola, la comunicazione è obbligatoria a prescindere dall'importo, se per l'operazione sottostante è previsto l'obbligo di emissione della fattura; diversamente, essa risulta obbligatoria solo se l'importo è almeno pari a 3.600 euro al lordo dell'Iva.

Il provvedimento 2 agosto 2013 aveva poi modificato tale principio, prevedendo che di fatto la linea di discriminazione non deve individuarsi nell'obbligo di emissione della fattura, bensì nel fatto che la fattura sia stata materialmente emessa: quindi, il predetto limite non opera nel momento in cui per l'operazione che poteva essere certificata mediante scontrino o ricevuta è stata emessa la fattura o su base volontaria, o su richiesta del cliente.

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: DAL 1° MAGGIO 2016 ENTRA A PIENO REGIME IL NUOVO CODICE DOGANALE DELL'UNIONE

È prevista per il prossimo 1° maggio 2016 la piena applicazione del nuovo codice doganale dell'Unione, già in vigore dal 30 ottobre 2013.

Il nuovo sistema doganale comunitario rivoluziona il precedente apparato normativo rendendolo più snello e agevole per gli operatori riconosciuti "affidabili".

Ciò si è reso possibile a seguito della approvazione, da parte della Commissione Ue, del regolamento delegato 2015/2446, che integra il regolamento 952/2013 sul nuovo codice doganale dell'Unione (Cdu).

Con questo regolamento l'esecutivo comunitario ha voluto superare gli scogli del livello estremamente elevato di informatizzazione delle procedure doganali introdotte dal Cdu, creando una sorta di sistema a doppio binario con il quale gestire, su scala comunitaria, le procedure e le autorizzazioni doganali a livello telematico o, in alternativa, a livello cartaceo e telematico.

La norma in questione accompagnerà a lungo il nuovo Cdu, rivestendone carattere complementare e presentandosi come una sorta di unicum del diritto doganale sostanziale comunitario.

Di seguito una panoramica delle principali modifiche:

- vige la prassi dello scambio di informazioni in via elettronica, mentre le comunicazioni in forma cartacea sono ammesse solo in via eccezionale;
- riduzione e unificazione dei sistemi doganali (ampia eliminazione di sistemi nazionali);
- armonizzazione delle regole per sistemi particolari (deposito doganale, zona franca, utilizzo provvisorio e finale, perfezionamento attivo e passivo);
- ulteriori facilitazioni nel disbrigo doganale per operatori economici autorizzati (ad esempio autovalutazione e autocontrollo, operazione doganale centrale per procedura semplificata e normale/standard);
- organizzazione del diritto fiscale doganale favorevole all'economia (in particolare per le violazioni non intenzionali dei provvedimenti doganali);
- ampie opportunità di utilizzo del deposito provvisorio per le merci (deposito a lungo termine, possibilità di trasporto verso un altro luogo o a un altro detentore di autorizzazione senza transito esterno);
- non è richiesto il deposito di dichiarazione dal momento che le autorità doganali hanno accesso ai dati relativi agli operatori interessati dalla transazione;
- eliminazione della tassazione differenziale per il perfezionamento passivo (possibile solo la tassazione della plusvalenza).

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA SUL REGIME FORFETTARIO

Il regime forfettario introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) e oggetto di importanti modifiche ad opera della finanziaria 2016, già utilizzato quale regime naturale da molti contribuenti, è stato interessato negli scorsi giorni dall'atteso intervento della Agenzia delle entrate teso a fornire le modalità applicative del regime e rivolto alla risoluzione dei dubbi interpretativi sorti nel primo anno di applicazione dello stesso. Si riportano nella tabella che segue le principali novità contenute nella attesa circolare n. 10/E del 4 aprile 2016.

Verifiche dei limiti di accesso e permanenza	la verifica dei limiti ai fini dell'accesso o della permanenza nel regime, a partire dal periodo d'imposta 2016, va effettuata facendo riferimento ai nuovi valori in vigore dal 1° gennaio 2016, nel calcolo va considerato anche il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, di cui all'articolo 85, Tuir
	non è considerata spesa preclusiva per l'accesso al regime la spesa per lavoro accessorio, dipendente o a progetto sostenuta nel 2015 per importo non superiore a 5.000 euro lordi, l'Agenzia ritiene che tali spese non possano essere considerate indice di una struttura organizzativa incompatibile con il regime forfettario
	in merito al limite di 30.000 euro di reddito da lavoro dipendente e/o assimilato prodotto dal contribuente nell'esercizio precedente, l'Agenzia ha chiarito che anche la pensione, in quanto reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, se di importo superiore a 30.000 euro l'anno, rappresenta causa di esclusione
Dal precedente chiarimento deriva che per applicare nel 2016 il regime forfettario non devono essere stati prodotti nel 2015 redditi di lavoro dipendente o assimilato superiore a 30.000 euro a meno che il rapporto di lavoro sia cessato nel corso dell'anno precedente. L'assunto non vale nel caso in cui nel corso dell'anno sia stato intrapreso altro lavoro ancora in essere al 31 dicembre, inoltre nel caso di contemporanea percezione di reddito da pensione occorrerà fare adeguate verifiche in quanto anche esso rilevante ai fini del raggiungimento della soglia	
Compatibilità con altre agevolazioni	il regime forfettario è incompatibile con il <i>patent box</i> , non possono essere oggetto di entrambe le agevolazioni i redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, brevetti industriali, marchi, disegni e modelli, processi, formule e informazioni industriali, commerciali o scientifiche giuridicamente tutelabili
	i forfettari possono fruire del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno
Possesso di partecipazioni societarie in società di persone, associazioni professionali, società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che abbiano optato per la trasparenza fiscale	se la partecipazione viene ceduta nel corso del periodo d'imposta nel quale si applica il regime forfettario essa non costituirà causa di esclusione
	se la partecipazione è stata ereditata e viene ceduta entro la fine dell'esercizio non si verificherà alcuna causa di esclusione

Comunicazioni all'Agenzia delle entrate	i contribuenti già in possesso di partita Iva che rientrano tra i forfettari in quanto loro regime naturale non devono effettuare alcuna dichiarazione all'Agenzia delle entrate ma devono comunque, entro il 28 febbraio di ciascun anno, inviare apposita comunicazione telematica all'Inps se interessati a fruire del regime contributivo agevolato
	i contribuenti che aprono partita Iva devono inviare all'Agenzia delle entrate dichiarazione di inizio attività modello AA9/12
Per il 2015 occorre barrare i campi 1 e 2 del rigo LM21 di Unico 2016 PF	
Opzioni e revoche dei regimi	coloro che nel corso del 2015 abbiano optato per il regime ordinario possono dal 1° gennaio 2016 revocare la scelta e accedere al regime forfettario, in tale caso occorrerà rettificare i documenti emessi con Iva emettendo nota di variazione entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito dell'Agenzia delle entrate della circolare n. 10/E/2016
La rettifica dei documenti deve avvenire quindi entro il 3 giugno 2016 o entro la prima liquidazione Iva utile se la stessa scade dopo tale data	
	i soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2016 non possono optare per la applicazione del regime di cui all'articolo 10, comma 12- <i>undecies</i> , D.L. 192/2014 (come accaduto invece per i soggetti che hanno aperto partita Iva nel 2015)
	i soggetti che hanno optato nel corso del 2015 per il regime di vantaggio possono revocare la scelta prima della scadenza del termine dei 5 anni
Tali soggetti potranno beneficiare dell'aliquota del 5% anziché del 15% se si realizzano le condizioni previste dal comma 65, articolo 1, L. 190/2014	
Obblighi dichiarativi	il quadro RS del modello di dichiarazione "Unico 2016-PF" deve essere compilato solo dai contribuenti che hanno applicato il regime forfettario nel 2015
Perdite pregresse	in merito alla riportabilità delle perdite la circolare chiarisce che le perdite delle imprese in fase di <i>start-up</i> , nei primi 3 anni d'attività, sono riportabili senza limiti temporali, inoltre sono riportabili, senza limiti temporali le perdite 2006 e 2007, anche se realizzate da imprese in contabilità semplificata e da lavoratori autonomi
Determinazione dell'imponibile	solo per il 2015 la riduzione di un terzo dell'imponibile determinato con le modalità fissate al comma 64, articolo 1, L. 190/2014, va eseguita sul reddito (LM34) al lordo dei contributi previdenziali versati e dedotti e delle perdite pregresse

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: CREDITI IVA TRIMESTRALI: AGGIORNATO IL MODELLO TR

Con provvedimento direttoriale del 21 marzo 2016 l'Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo modello TR con le relative istruzioni.

Le principali novità riguardano:

- il recepimento nel modello delle nuove percentuali di compensazione per i produttori agricoli in regime speciale stabilite dal D.M. 26 gennaio 2016 con decorrenza 1 gennaio 2016 in attuazione delle disposizioni contenute nella recente Legge di Stabilità per l'anno 2016;
- l'implementazione delle categorie di contribuenti aventi diritto al rimborso prioritario, con particolare riferimento agli esercenti attività di proiezione cinematografica contraddistinti dal codice ATECO2007 59.14.00 (che dovranno indicare il codice 7 nella relativa casella del modello);
- l'implementazione del rigo TD9, nell'ambito della sezione 4 del modello relativa ai soggetti partecipanti alla liquidazione Iva di gruppo, mediante aggiunta di un campo 2 nel quale collocare l'importo richiesto a rimborso da parte della società controllante.

Il nuovo modello dovrà essere impiegato a partire dal mese di aprile per richiedere il rimborso o l'utilizzo in compensazione del credito Iva maturato nel primo trimestre del 2016 (quest'anno il termine di presentazione scade il 2 maggio in quanto il 30 aprile cade di sabato).

Si ricordano, inoltre, per la loro rilevanza, anche le novità che sono state introdotte con il provvedimento direttoriale dello scorso anno per tenere conto principalmente delle modifiche apportate dal D.Lgs. 175/2014 (cosiddetto Decreto Semplificazioni):

- visto di conformità per i rimborsi: viene prevista, anche per i rimborsi trimestrali di importo superiore a 15.000 euro, la possibilità di richiesta dell'eccedenza di imposta detraibile senza dover prestare la garanzia quando l'istanza di rimborso è dotata del visto di conformità o della sottoscrizione dell'organo di controllo e dell'attestazione patrimoniale e contributiva. Per consentire l'apposizione del visto di conformità o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell'organo di controllo, nonché l'attestazione delle condizioni patrimoniali e contributive viene integralmente riformata nel nuovo modello la sezione 3 che lo scorso anno era riservata ai contribuenti virtuosi;
- operazioni per le quali trova applicazione il meccanismo dello *split payment*: viene introdotto nel modello il nuovo rigo TA13 dedicato alle operazioni in regime di *split payment*, riferibili alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per le quali l'Iva in fattura deve essere versata direttamente dall'Amministrazione pubblica committente;
- rimborso prioritario per i casi di *split payment*: con l'articolo 8, D.M. 23 gennaio 2015 i soggetti passivi che effettuano le operazioni di cui all'articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972 vengono inclusi fra le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi dell'Iva sono da eseguirsi in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 10, del decreto Iva. Con il successivo D.M. datato 20 febbraio 2015 vengono apportate modifiche al D.M. 23 gennaio 2015 al fine di eliminare i criteri previsti dall'articolo 2, D.M. 22 marzo 2007 per coloro che sono ammessi al citato rimborso in via prioritaria;
- modifica della scelta tra compensazione e rimborso: viene prevista nel frontespizio una casella "Rettifica utilizzo credito" che va barrata nel caso in cui si intenda variare – secondo le istruzioni fornite dall'Agenzia con la risoluzione n. 99/E/2014 – la modalità di utilizzo del credito espressa in sede di presentazione del modello TR;

Funzione del modello TR

Il credito Iva che si forma nelle liquidazioni periodiche mensili o trimestrali può essere utilizzato, ordinariamente, solo in compensazione verticale (per abbattere il debito Iva delle liquidazioni successive). In alcune situazioni ben definite dal legislatore, però, è possibile utilizzare in compensazione orizzontale il credito Iva emergente dalla liquidazione trimestrale ovvero chiederne il rimborso, previa presentazione telematica di un apposito modello denominato TR.

Regole di utilizzo

In caso di utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva trimestrale, tale compensazione è ammessa già dalla data di presentazione del modello sino all'importo di 5.000 euro (tale limite va inteso complessivamente per tutti e tre i trimestri); per la parte eccedente occorre attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello.

In particolare, con la presentazione del modello TR si può ottenere la possibilità di compensare o chiedere a rimborso i crediti scaturenti da ciascuno dei primi 3 trimestri dell'anno (il credito relativo al quarto trimestre viene invece utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso attraverso la presentazione della dichiarazione Iva annuale).

Nessun visto per la compensazione orizzontale del credito trimestrale

Differentemente da quanto previsto per le richieste di credito trimestrale a rimborso, la richiesta in compensazione orizzontale del credito Iva trimestrale eccedente la soglia di 15.000 euro non prevede la necessità di apporre il visto di conformità da parte del professionista.

Si tratta di una differenza (forse ingiustificata) rispetto alla necessaria apposizione del visto di conformità per la compensazione orizzontale del credito emergente dalla dichiarazione annuale Iva, ma allo stato normativo attuale non è possibile concludere diversamente.

Si invitano pertanto tutti i contribuenti che gestiscono autonomamente la contabilità a tenere accuratamente e tempestivamente monitorato il credito Iva periodico risultante alla fine di ogni trimestre e, in caso di crediti di ammontare significativo, a contattare lo studio per valutare la possibilità e opportunità di presentare il modello TR.

Modalità di presentazione	La presentazione deve avvenire esclusivamente per via telematica .
Termine di presentazione	La presentazione del modello TR deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo quello di chiusura del trimestre: I trimestre ➡ entro 2 maggio 2016 (il 30 aprile cade di sabato) II trimestre ➡ entro 1 agosto 2016 (il 31 luglio cade di domenica) III trimestre ➡ entro 31 ottobre 2016
Utilizzo in compensazione del credito Iva da TR	Il credito Iva trimestrale può essere utilizzato in compensazione: ▶ per crediti non superiori a 5.000 euro la compensazione può avvenire fin dal mese successivo al compimento del trimestre ma solo dopo la presentazione telematica del modello TR; ▶ per crediti Iva superiori a 5.000 euro la compensazione può avvenire solo a partire dal giorno 16 del mese successivo quello di presentazione del modello TR. La soglia di 5.000 euro deve essere valutata considerando complessivamente tutti i crediti Iva trimestrali (ma non quello annuale) relativi a ciascun anno (quindi anche quelli di un precedente trimestre). La compensazione di crediti Iva trimestrali per importi eccedenti 5.000 euro deve essere effettuata obbligatoriamente utilizzando i canali Entratel/Fisconline (non può avvenire mediante presentazione del modello F24 direttamente da parte del contribuente utilizzando il canale <i>home banking</i>).

Visto di conformità	Come detto precedentemente, per la compensazione del credito trimestrale non è previsto l'obbligo di apporre il visto di conformità. Con riferimento ai rimborsi del credito Iva trimestrale, invece, laddove eccedenti l'importo di 15.000 euro, è possibile (per i casi diversi da quelli considerati a rischio e nei quali è obbligatorio rilasciare la garanzia) apporre il visto di conformità in alternativa al rilascio delle garanzie previste.
Contribuenti ammessi al rimborso trimestrale	Le condizioni che consentono l'utilizzo (compensazione o rimborso) del credito Iva trimestrale sono diverse da quelle che consentono il rimborso del credito Iva annuale. In particolare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 38-<i>bis</i>, D.P.R. 633/1972, la presentazione del modello TR è ammessa nelle seguenti fattispecie: • aliquota media: quando vengono esercitate esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'articolo 17, comma 5, 6, 7 (<i>reverse charge</i> interno); • operazioni non imponibili: quando vengono effettuate operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-<i>bis</i> e 9 per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate; • soggetti non residenti identificati direttamente o con rappresentante fiscale in Italia; • acquisto e/o importazione di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e/o importazioni di beni e servizi imponibili Iva; • operazioni non soggette: effettuazione di operazioni attive nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni indicate nell'articolo 19, comma 3, lettera a-<i>bis</i>), D.P.R. 633/1972.

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: DAL 2 MAGGIO 2016 NUOVI MODULI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA NUOVA SABATINI

Dal 2 maggio 2016 le piccole e medie imprese che vogliono accedere al finanziamento e al contributo in conto interessi per l'acquisto di beni strumentali nuovi devono utilizzare i nuovi moduli disponibili nella sezione "Beni strumentali (Nuova Sabatini)" del sito *web* del Ministero dello sviluppo economico. La circolare n. 26673 del 23 marzo 2016 del Mise ha commentato l'entrata in vigore del decreto interministeriale 25 gennaio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2016, col quale è stata prevista la possibilità di riconoscere il contributo in conto interessi alle pmi anche a fronte di un finanziamento erogato dall'istituto di credito senza disporre del plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti. La nuova disciplina non modifica la data ultima per la concessione dei finanziamenti, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2016.

Procedura per ottenere il finanziamento e il contributo in conto interessi

Per la generalità delle imprese (diverse da quelle operanti nei settori agricolo, forestale e zone rurali, della pesca e dell'acquacoltura, per i quali sono previste regole diverse) gli investimenti (sia mediante acquisto sia mediante acquisizione in *leasing*) devono essere riconducibili a una delle seguenti tipologie:

- creazione di un nuovo stabilimento;
- ampliamento di uno stabilimento esistente;
- diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante nuovi prodotti aggiuntivi;
- trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- acquisizione di attivi di uno stabilimento da terzi.

Il finanziamento può essere concesso per un investimento di importo da 20.000 euro fino ad un importo di 2.000.000 di euro. Sono ammissibili i beni strumentali nuovi classificabili nell'attivo patrimoniale alle voci B.II.2 – impianti e macchinario; B.II.3 - attrezzature industriali e commerciali e B.II.4 – altri beni dell'articolo 2424, cod. civ.. La fruizione dell'agevolazione "Nuova Sabatini" è vincolata al fatto che i beni strumentali non siano alienati, ceduti o distratti dall'uso produttivo nei tre anni successivi alla data di completamento dell'investimento.

Riepilogo della procedura:

Domanda di agevolazione		La pmi presenta alla banca/intermediario finanziario la domanda di agevolazione via pec per l'acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, <i>hardware</i> , <i>software</i> e tecnologie digitali. I beni strumentali devono essere nuovi di fabbrica.
Erogazione del finanziamento		La banca/intermediario finanziario ha facoltà di concedere il finanziamento alla pmi mediante l'utilizzo della provvista resa disponibile da Cdp, ovvero mediante diversa provvista. La concessione del finanziamento può essere assistita dalla garanzia del Fondo di Garanzia, nella misura massima dell'80% dell'ammontare del finanziamento. La banca/intermediario finanziario può ridurre l'importo indicato dall'impresa beneficiaria in sede di richiesta del finanziamento, in ragione del merito creditizio della stessa. La stipula del

		contratto di finanziamento può avvenire anche prima della ricezione del decreto di concessione del contributo in conto interessi.
Contributo conto interessi		La banca/intermediario che concede il finanziamento trasmette la delibera al Mise, che adotta il provvedimento di concessione del contributo e lo trasmette alla pmi. Il contributo è pari all'ammontare degli interessi al tasso del 2,75% annuo.
Investimento ultimato		La pmi, ad investimento ultimato, dopo avere saldato i fornitori dei beni strumentali per i quali è stato ottenuto il finanziamento, può richiedere l'erogazione della prima quota di contributo al Mise.

Non sono ammissibili i costi sostenuti per:

- a) acquisto di terreni, fabbricati (incluse opere murarie), immobilizzazioni in corso e acconti;
- b) acquisto di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti;
- c) commesse interne;
- d) acquisto di macchinari, impianti e attrezzature usati o rigenerati;
- e) spese di funzionamento;
- f) spese relative a imposte, tasse e scorte;
- g) spese relative al contratto di finanziamento.

Disciplina transitoria fino al 30 aprile 2016

Al fine di non creare soluzione di continuità nell'intervento agevolativo, fino al termine iniziale per la presentazione delle domande ai sensi del decreto 25 gennaio 2016 (cioè fino al 30 aprile 2016), le modalità di presentazione delle domande e il procedimento di concessione delle agevolazioni continuano ad essere disciplinati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 novembre 2013 e dalle disposizioni operative dettate con le relative circolari ministeriali. Fino al 30 aprile 2016 deve essere utilizzato il *"Modulo di domanda compilabile - Release 2.3 – da utilizzare a decorrere dal 23 febbraio 2015 (pdf, 514 kb)"* presente nella stessa sezione.

Sul sito *web* del Ministero dello sviluppo economico è pubblicata la nuova modulistica da utilizzarsi a decorrere dalle domande presentate via pec dal 02 maggio 2016:

(<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini>).

È disponibile anche l'elenco delle banche e degli intermediari finanziari aderenti alla Convenzione Mise-Abi-Cdp del 14 febbraio 2014 con l'indicazione dell'indirizzo pec univoco per ogni istituto di credito a cui inviare la domanda.

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: ARRIVATE LE CIRCOLARI ESPLICATIVE PER IL BONUS IN R&S

Premessa

Il comma 35 dell'articolo 1, L. 190/2014 ha ridefinito la disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3, D.L. 145/2013. Secondo la nuova formulazione l'agevolazione è riconosciuta per i periodi d'imposta successivi al 2014, e fino al periodo in corso al 31 dicembre 2019, alle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo senza distinzione in merito alla forma giuridica o al regime contabile adottato. Quanto all'ammontare del credito esso è pari al 25% delle spese incrementalmente sostenute rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015, tale misura sale al 50% per le spese relative:

- all'assunzione di personale qualificato;
- a contratti di ricerca conclusi con enti di ricerca ed università;
- ai compensi corrisposti all'amministratore non dipendente dell'impresa.

La misura del credito di imposta massima è pari a 5 milioni di euro per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo per almeno 30.000 euro.

Pur con ritardo nei primi mesi del corrente anno sono intervenute sulla novità fiscale sia Confindustria con propria circolare n. 19936 del 29 gennaio 2016, sia l'Agenzia delle entrate con circolare n. 5/E del 16 marzo 2016.

In particolare l'Agenzia delle entrate ha ripercorso completamente il dettato normativo illustrando la recente disciplina e chiarendo aspetti non definiti.

Soggetti interessati

Sono beneficiari del bonus tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal loro fatturato e regime contabile adottato. Quindi sono finanziabili anche le imprese in contabilità semplificata, inoltre la citata circolare ha chiarito che rientrano tra i beneficiari del *bonus*, anche:

- i consorzi;
- le reti-soggetto;
- gli imprenditori agricoli;
- gli enti non commerciali con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata.

Restano invece escluse le società soggette a procedure concorsuali quali fallimento e liquidazione coatta.

L'Agenzia ha poi chiarito che l'agevolazione può essere fruita, anche dal soggetto residente o stabile organizzazione in Italia di soggetto estero che commissioni un'attività di ricerca ad una società facente parte del medesimo gruppo.

Attività di ricerca e sviluppo

Sono considerate attività di ricerca e sviluppo:

- i lavori sperimentali o teorici finalizzati all'acquisizione di nuove conoscenze, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;

- la ricerca pianificata o le indagini effettuate al fine acquisire nuove conoscenze da utilizzare per nuovi prodotti, processi o servizi o necessarie a permettere un miglioramento di quelli esistenti ovvero per creare componenti di sistemi per la ricerca industriale;
- l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo di conoscenze e capacità esistenti scientifiche, tecnologiche e commerciali al fine di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati, o migliorati;
- la produzione e il collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Sono escluse dall'ambito di applicazione del bonus le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentano miglioramenti.

I costi ammessi (secondo il principio della competenza di cui all'articolo 109, Tuir), se direttamente connessi con l'attività di ricerca e sviluppo, sono i seguenti:

- spese per il personale dipendente altamente qualificato con esclusione del personale addetto a mansioni amministrative, contabili e commerciali;
- spese per i collaboratori altamente qualificati a condizione che l'attività venga svolta presso i locali dell'impresa stessa;
- quote di ammortamento relative agli strumenti e alle attrezzature acquistate, determinate secondo i coefficienti fiscali di cui al D.M. 31 dicembre 1988 e, comunque, in rapporto all'effettivo impiego nelle attività di ricerca e sviluppo. Se il bene è acquistato mediante leasing finanziario le quote capitali dei canoni sono determinate nella misura corrispondente all'importo deducibile ai sensi dell'articolo 102, comma 7, Tuir;
- spese relative alla ricerca commissionata a università, enti di ricerca e organismi equiparati nonché a altri soggetti comprese le *start up* innovative;
- spese per competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà di vegetali.

Cumulabilità

Sempre nella prassi n. 5/2016 l'Amministrazione ha chiarito che il credito per ricerca e sviluppo come sopra delineato sarà cumulabile con altre agevolazioni, in particolare esso sarà cumulabile con:

- il *bonus* relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi previsto dall'articolo 18, D.L. 91/2014,
- il *patent box* (i costi ammessi ai fini del credito R&S rileveranno per intero anche ai fini della determinazione del reddito agevolabile per il *patent box*).

La *ratio* della cumulabilità con altre agevolazioni è conseguenza del fatto che tale credito non è considerato aiuto di Stato e non è elargito dalla Comunità Europea.

La principale novità contenuta nel documento di Confindustria attiene ai rapporti tra il *bonus* R&S e il super-ammortamento. Secondo Confindustria, non può escludersi che, tra i beni ammessi a fruire di tale beneficio, ci siano anche cespiti impiegati in attività di ricerca e sviluppo.

Conseguenza di tale assunto è la compatibilità, in capo al medesimo bene, del *bonus* ricerca e sviluppo e della maggiore deduzione fiscale dovuta al super-ammortamento.

Automatismo

La circolare stabilisce poi un altro essenziale carattere del credito di imposta in R&S 2015: l'automatismo. Il *bonus* è concesso, infatti, in via automatica a seguito dell'effettuazione delle spese agevolate senza necessità di preventiva presentazione di istanza telematica.

Ne consegue che la documentazione richiesta ai fini della fruizione del *bonus* è semplicemente la documentazione contabile che riepiloghi i costi sostenuti. La documentazione deve essere certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale, oppure da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali.

Aspetti fiscali

Il credito in R&S deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento dei costi agevolati (per i costi 2015 Unico 2016), esso non concorre alla formazione della base imponibile Ires, Irpef e Irap dell'impresa, non rileva per il calcolo della quota degli interessi passivi deducibili ai sensi dell'articolo 61, Tuir e non rileva per la determinazione della quota di spese deducibile ai sensi dell'articolo 109, comma 5, Tuir.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione a scomputo dei versamenti dovuti mediante il modello F24 a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento dei costi agevolati (quindi già dal 1° gennaio 2016), in particolare a tal fine non rileva:

1. il limite alla compensazione applicabile ai crediti d'imposta agevolati di 250.000 euro;
2. il limite del tetto annuo generale di 700.000 euro;
3. il divieto di compensare crediti erariali in presenza di somme iscritte a ruolo e scadute per un ammontare superiore a 1.500 euro.

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: DAL 2 MAGGIO OPERA IL *REVERSE CHARGE* SULLA CESSIONE DI ALCUNI PRODOTTI INFORMATICI

In recepimento delle direttive n. 2013/42/UE e n. 2013/43/UE del 2013, con il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2016 (D.Lgs. 24/2016), vengono ampliate le fattispecie oggetto di *reverse charge*. Tale meccanismo rappresenta un'eccezione alla regola generale di applicazione dell'Iva, che vede quale debitore d'imposta colui che cede il bene o presta il servizio; quando risulta applicabile il *reverse charge*, la fattura viene emessa senza applicazione dell'Iva e sarà chi riceve il documento a dover assolvere il tributo, integrando il documento ricevuto, rendendosi debitore dell'imposta ma potendo, al tempo stesso, portarla in detrazione (salvo specifiche limitazioni).

Tra le molte fattispecie presenti nel nostro ordinamento riguardanti soprattutto le prestazioni di servizi (si pensi, ad esempio, quelle riguardanti il settore edile e le attività di installazione), alcune ipotesi di inversione contabile riguardano anche le cessioni di beni.

Le nuove previsioni di inversione contabile

Con il citato decreto sono state recepite le disposizioni contenute nelle direttive n. 2013/42/UE e n. 2013/43/UE che disciplinano, rispettivamente, il cosiddetto meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di Iva e il meccanismo di inversione contabile - *reverse charge*, per determinate operazioni.

In merito alle operazioni soggette a *reverse charge*, l'articolo 1 del decreto legislativo interviene sull'articolo 17, comma 6, D.P.R. 633/1972. Di seguito si riepilogano dette modifiche:

- viene modificata la lettera b) per eliminare dall'ambito applicativo dell'inversione contabile le cessioni dei componenti ed accessori dei telefoni cellulari;
- viene sostituita la lettera c) per prevedere che l'inversione contabile si applichi anche alle cessioni di console da gioco, *tablet* PC e *laptop*, nonché a dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale. L'attuale testo normativo, nel fare riferimento ai personal computer e ai loro componenti ed accessori, non ha infatti trovato applicazione stante il mancato rilascio della misura speciale di deroga da parte degli organi comunitari. Tale nuova previsione, a norma dell'articolo 2 del citato decreto, è operativa dal 2 maggio 2016, ossia dal sessantesimo giorno successivo la pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto citato.
- vengono abrogate le lettere d) e d-*quinquies*) per eliminare dall'ambito applicativo dell'inversione contabile, rispettivamente, le cessioni di materiali e prodotti lapidei direttamente provenienti da cave e miniere e le cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e *discount* alimentari (codice attività 47.11.3). Anche queste fattispecie non hanno, infatti, trovato applicazione per il mancato rilascio della misura speciale di deroga a livello comunitario.

Nell'articolo 1 del decreto vengono inoltre previsti a favore del Ministero dell'economia e delle finanze i seguenti poteri:

- individuare, con appositi decreti, ulteriori operazioni da assoggettare ad inversione contabile. Sul punto, peraltro, è stato previsto che le stesse devono essere incluse fra quelle elencate negli articoli 199 e 199-

bis della direttiva Iva, disponendo che un analogo potere disciplinare è attribuito per le operazioni oggetto della procedura del meccanismo di reazione rapida di cui all'articolo 199-ter della direttiva Iva;

- individuare, con apposito decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, L. 400/1988, ulteriori operazioni da assoggettare ad inversione contabile, diverse da quelle di cui ai richiamati articoli 199, 199-*bis* e 199-*ter* della direttiva Iva, per le quali resta comunque necessario il rilascio di una misura speciale di deroga da parte degli organi comunitari.

Inoltre, il decreto prevede la scadenza del 31 dicembre 2018 per l'applicazione del *reverse charge* alle seguenti operazioni:

- le cessioni di telefoni cellulari;
- le cessioni di console da gioco, *tablet*, PC e *laptop*, nonché di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
- i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
- i trasferimenti di altre unità e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
- le cessioni di gas e di energia elettrica ad un "soggetto passivo-rivenditore".

Questo per tener conto della previsione comunitaria che ammette tali ipotesi di inversione contabile con detto termine temporale.

Da notare che, ad oggi, non sono ancora stati forniti i necessari chiarimenti da parte dell'Agenzia delle entrate; nelle prossime circolari informative, non appena saranno disponibili le indicazioni ufficiali, si provvederà al conseguente aggiornamento della clientela di studio.

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: POSSIBILE LA CESSIONE DEL CREDITO 65% PER GLI INCAPIENTI

La difficoltà spesso presentata dai soggetti con reddito incapiente ad utilizzare l'agevolazione del 65% ha spinto il Legislatore a prevedere nella ultima Legge di Stabilità la possibilità per tali soggetti di cedere il credito ai fornitori dei beni e/o servizi ricevuti per la realizzazione degli interventi agevolabili.

In particolare ci riferiamo alle spese sostenute nel periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2016 (anche se gli interventi sono iniziati in anni precedenti) per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali.

Ambito soggettivo

Per soggetti incapienti si fa riferimento al dettato di cui agli articoli 11, comma 2 e 13, comma 1, lettera a) e comma 5, lettera a), Tuir.

Devono quindi intendersi beneficiari della agevolazione i soggetti:

- con reddito complessivo formato solo da redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi di terreni non superiori a 185,92 euro oltre al reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze,
- con reddito non superiore a 8.000 euro formato da redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni o dai redditi di cui alla tabella sotto:

compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;

indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;

somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;

remunerazioni dei sacerdoti;

somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente o nell'oggetto dell'arte o professione;

prestazioni pensionistiche;

compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili.

- con reddito non superiore a 4.800 euro formato dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente quali quelli elencati nella seguente tabella:

compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale;
indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitino un'arte o professione e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale, nonché compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
indennità di cui all'articolo 1, L. 1261/1965, e all'articolo 1, L. 384/1979, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento Europeo e indennità, comunque denominate, per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135, Costituzione e alla L. 816/1985 nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica;
rendite vitalizie e rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale;
altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 41.

- con reddito non superiore a euro 4.800 formato da:
 - i redditi di lavoro autonomo;
 - redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
 - reddito d'impresa dei soggetti in contabilità semplificata o
 - redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
- tali redditi andranno verificati con riguardo alla condizione relativa all'anno precedente rispetto a quello di sostenimento delle spese per gli interventi agevolabili, ovvero al 2015.

Spese e credito cedibile

Come detto in premessa è possibile cedere il credito di imposta ai soli fornitori dei beni e servizi relativi alle spese che hanno attribuito il diritto alla detrazione del 65%.

Il credito cedibile corrisponde alla detrazione Irpef cui avrebbe diritto il condomino ed è pari al 65% delle spese poste a carico del soggetto incapiente. Trattandosi di spese su parti condominiali farà fede la tabella millesimale di ripartizione.

Adempimenti

La cessione del credito deve risultare da delibera assembleare che approva gli interventi di riqualificazione energetica ovvero da specifica comunicazione del condomino inviata al condominio. Il condomino inoltre deve dare notizia della propria scelta al fornitore cui spetta l'accettazione della stessa in quanto:

- il credito ceduto rappresenta quota parte del corrispettivo per la cessione o prestazione dei beni o servizi.

Il condominio dovrà comunicare all'Agenzia delle entrate, a pena di inefficacia della cessione, in via telematica anche tramite intermediari entro il 31 dicembre 2017:

- il totale delle spese sostenute nel 2016;
- l'elenco dei bonifici effettuati per il pagamento delle spese di riqualificazione;
- il codice fiscale dei condomini che hanno scelto di cedere il credito ed il relativo importo;

- il codice fiscale del o dei fornitori cui il credito è stato ceduto.

Il condominio dovrà, inoltre, informare il o i fornitori dell'invio della comunicazione all'Agenzia delle entrate.

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: VIA DALLO SCORSO 4 APRILE ALL'ESONERO DAL CANONE RAI

Dallo scorso 4 aprile è possibile chiedere l'esonero del pagamento del canone Rai. Il canone Rai è dovuto dai possessori di un apparecchio televisivo e si paga:

- una sola volta all'anno e
- una sola volta a famiglia (a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione).

La Legge di Stabilità 2016 ha modificato la normativa relativa all'abbonamento:

- l'ammontare dello stesso è stato ridotto a 100 euro;
- è stata introdotta la presunzione di detenzione dell'apparecchio televisivo nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica;
- è stato previsto il pagamento del canone mediante addebito nella fattura dell'utenza di energia elettrica.



Il pagamento del canone non potrà più avvenire tramite bollettino postale (ma sarà possibile richiedere l'addebito diretto sulla pensione, il canone Rai speciale per gli esercizi pubblici, continuerà invece ad essere pagato con le modalità tradizionali).

Il pagamento mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche avverrà in dieci rate mensili, da gennaio ad ottobre di ogni anno. Solo per il 2016 il primo addebito del canone sarà effettuato a partire dalla prima fattura successiva al 1° luglio 2016.

Esonero

I contribuenti titolari di un'utenza elettrica per uso domestico residenziale, per evitare l'addebito del canone Rai devono dichiarare che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l'utenza elettrica a loro intestata è presente un apparecchio tv sia proprio che di proprietà di un componente della famiglia anagrafica. A tal fine è necessario presentare un'apposita dichiarazione sostitutiva tramite il modello che si allega sotto disponibile sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate.

Il nuovo modello può essere utilizzato anche per:

- segnalare che il canone è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad un altro componente della stessa famiglia anagrafica del quale deve essere indicato il codice fiscale,
- comunicare la non detenzione di un apparecchio tv da parte dell'erede per le abitazioni in cui l'utenza è ancora temporaneamente intestata ad un soggetto deceduto,
- comunicare la modifica delle condizioni, ad esempio in caso di acquisto di un televisore nel corso dell'anno, avvenuta successivamente alla presentazione di una precedente dichiarazione sostitutiva.

La dichiarazione sostitutiva, rilasciata sotto la propria responsabilità e avente rilievi penali, ha validità annuale.

Sostanzialmente i casi di esonero riguardano:

- i soggetti con almeno 75 anni di età e un reddito, sommato a quello del proprio coniuge, non superiore a 6.713,98 euro l'anno, non convivente con altri soggetti;
- i soggetti il cui canone sia già stato versato dal coniuge;
- la casa data in affitto in cui la disponibilità del televisore sia solo degli inquilini anche se l'utenza della luce è rimasta intestata al titolare dell'immobile;
- l'immobile privo di televisione;
- la seconda casa.

Modalità di trasmissione dell'istanza

Il modello va presentato:

- direttamente dal contribuente tramite il sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando i servizi Fisconline o Entratel;
- tramite gli intermediari abilitati;
- tramite raccomandata senza busta, all'indirizzo: Agenzia delle entrate ufficio di Torino 1, S.A.T. Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

Invio della dichiarazione sostitutiva

La dichiarazione sostitutiva per il 2016 deve essere presentata:

con raccomandata senza busta	entro il 30 aprile 2016
in via telematica	entro il 10 maggio 2016

Se la presentazione avviene successivamente l'esonero varrà per periodi successivi a quello che ha avuto inizio al 1° gennaio 2016, in particolare:

Tipologia di invio	Periodo di invio	Valenza
con raccomandata senza busta	dal 1° maggio 2016 al 30 giugno 2016	semestre luglio-dicembre 2016
in via telematica	dall'11 maggio 2016 al 30 giugno 2016	semestre luglio-dicembre 2016
qualunque forma di invio	dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017	intero canone dovuto per l'anno 2017

Per gli anni successivi:

Tipologia di invio	Periodo di invio	Valenza
qualunque forma di invio	dal 1° luglio dell'anno precedente all'anno di riferimento e fino al 31 gennaio dell'anno successivo	intero canone dovuto per l'anno solare di riferimento
	dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno dell'anno solare di riferimento	semestre solare successivo a quello di presentazione

Di seguito si riporta il modello approvato dall'Agenzia delle entrate da utilizzare per la richiesta di esonero:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AL CANONE DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO

DATI GENERALI

**Dati
del dichiarante**

Il/la sottoscritto/a
Cognome

Nome

Nato/a il

giorno mese anno

Comune o Stato estero di nascita

Provincia (sigla)

Codice fiscale

Consapevole che l'articolo 75 del D.P.R. 445 del 2000 punisce la non veridicità delle dichiarazioni rese con la decadenza dai benefici goduti e che in base all'articolo 76 del medesimo decreto le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

*in qualità
di erede di*

Cognome

Nome

Nato/a il

giorno mese anno

Comune o Stato estero di nascita

Provincia (sigla)

Codice fiscale

**Impegno alla
presentazione
telematica**

Codice fiscale dell'intermediario

Data dell'impegno

giorno mese anno

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

Quadri compilati

Quadro A ☐

Quadro B ☐

**Firma del
dichiarante**

Data

giorno mese anno

FIRMA

Allega copia del documento di riconoscimento

QUADRO A ⁽¹⁾ - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NON DETENZIONE

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, prevista dall'articolo 1, comma 153, della legge 28 dicembre 2015, n. 208							
Dichiarazione	Dichiara ☐ che in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv ⁽²⁾ da parte di alcun componente della famiglia anagrafica ⁽³⁾ ☐ che in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv ⁽²⁾, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica ⁽³⁾, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denuncia di cessazione dell'abbonamento radio televisivo per suggellamento						
Dichiarazione di variazione dei presupposti	Dichiara il venir meno dei presupposti di cui alla dichiarazione sostitutiva del <table border="1"> <tr> <td>giorno</td> <td> mese</td> <td> anno</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	giorno	mese	anno			
giorno	mese	anno					

QUADRO B ⁽¹⁾ - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI PRESENZA DI ALTRA UTENZA ELETTRICA PER L'ADDEBITO

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445																					
Dichiarazione	Dichiara ☐ che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al sottoscritto in quanto il canone è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica ^{(3) (4)} Codice fiscale <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>																				
Dichiarazione di variazione dei presupposti	Dichiara il venir meno dei presupposti di cui alla dichiarazione sostitutiva del <table border="1"> <tr> <td>giorno</td> <td> mese</td> <td> anno</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	giorno	mese	anno																	
giorno	mese	anno																			

⁽¹⁾ La compilazione delle sezioni "Dichiarazione" e "Dichiarazione di variazione dei presupposti" è alternativa.

⁽²⁾ Per apparecchio TV si intende un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle radioaudizioni (articolo 1 R.D.L. n. 246 del 1938, secondo le definizioni contenute nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 febbraio 2012).

⁽³⁾ Per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune (articolo 4 del D.P.R. n. 223/1989).

⁽⁴⁾ L'erede può compilare questa sezione per dichiarare che il canone è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata a se stesso o ad altro soggetto, anche se l'intestatario dell'utenza elettrica non fa parte della stessa famiglia anagrafica del deceduto.

Soggetti ultra settantacinquenni

I soggetti con almeno 75 anni di età e con reddito annuo non superiore a 6.713 euro per essere esonerati dal pagamento del canone devono rivolgersi agli uffici dell'Agenzia delle entrate e presentare una dichiarazione sostitutiva di esenzione.

Termini per la presentazione della istanza di esenzione:

Se si usufruisce dell'esenzione per la prima volta	30 aprile
Per esenzione dal secondo semestre	31 luglio

Per continuare ad avvalersi dell'agevolazione negli anni successivi se le condizioni di esenzione permangono, non è necessario presentare ulteriori dichiarazioni. Se invece, negli anni successivi alla presentazione della dichiarazione si perde il possesso dei requisiti per beneficiare della esenzione, è necessario versare il canone.

Di seguito si riporta il modello approvato dall'Agenzia delle entrate da utilizzare per la richiesta di esonero:

Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni ai fini dell'esenzione del pagamento del canone RAI ai sensi dell'articolo 1, comma 132, della Legge n. 244 del 2007

Il/la sottoscritto/a			
Nato/a il	giorno mese anno	a	prov.
Codice fiscale			
Residente in		prov.	
Via/Piazza ecc.			
Abbonamento RAI n.			

Consapevole che l'art. 75 del DPR 445 del 2000 punisce la non veridicità delle dichiarazioni rese con la decadenza dai benefici goduti e che in base all'art 76 del medesimo decreto le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 42 del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ai fini di usufruire dell'esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni per i seguenti periodi

Mesi		Anno	
Mesi		Anno	
Mesi		Anno	

Dichiara, in particolare:

a) di essere in possesso esclusivamente dell'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza;

b) di essere titolare di abbonamento RAI, ovvero di aver acquistato nel corso dell'anno l'apparecchio televisivo

c) di non essere coniugato/a ☐

ovvero di essere coniugato/a C.F.

d) di non convivere con altre persone diverse dal coniuge, titolari di reddito proprio;

e) che il reddito proprio e del coniuge posseduto in ciascuno degli anni d'imposta antecedenti a quello per il quale viene richiesta l'esenzione/rimborso non è complessivamente superiore a 6.713,98 euro

Luogo e data Firma

Allega copia del documento di riconoscimento

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: SCADE IL PROSSIMO 30 APRILE L'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEI DATI DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE

La Finanziaria 2007 ha introdotto l'obbligo della *"riscossione accentrata dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte nell'ambito di strutture sanitarie private"*. Tale adempimento, tutt'ora in essere, comporta la spedizione di una apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate entro il 30 aprile di ogni anno.

La *ratio* della norma è il monitoraggio delle prestazioni rese dai professionisti medici presso strutture terze (strutture sanitarie private o s.s.p.), realizzato attraverso una serie di obblighi attribuiti alle parti, professionista e struttura sanitaria privata, quali:

- fatturazione ad opera del professionista;
- riscossione del compenso da parte della struttura sanitaria;
- registrazione dei compensi riscossi ad opera della s.s.p.;
- versamento al professionista di quanto per suo conto incassato dalla struttura sanitaria;
- comunicazione all'Agenzia delle Entrate degli incassi effettuati.

Soggetti interessati

L'obbligo riguarda tutti quei medici generici, specialisti ed odontoiatri che svolgono tali attività all'interno di una struttura sanitaria privata (s.s.p.).

Per struttura sanitaria privata si intende:

- l'immobile provvisto delle relative attrezzature o dell'organizzazione dei servizi strumentali all'esercizio l'attività medica o paramedica, ovvero
- le strutture che ospitano, mettono a disposizione dei professionisti o affittano loro i locali della struttura aziendale per l'esercizio di attività di lavoro autonomo medica;

Non rileva la forma in cui tali strutture sono organizzate potendo esse presentarsi come società, istituti, associazioni, centri medici diagnostici e in ogni altra forma anche come soggetto privato che opera nel settore dei servizi sanitari.

Soggetti esclusi

Sono invece escluse da tale obbligo le strutture pubbliche.

Operazioni oggetto di monitoraggio

Sono oggetto di monitoraggio i compensi spettanti ai medici per l'esercizio dell'attività di lavoro autonomo in ambito medico nelle strutture sanitarie private. Ci riferiamo al compenso dovuto dal paziente al medico che esercita nella struttura sanitaria privata per la cura da questi effettuata "in proprio". Non rientrano, difatti, tra le prestazioni soggette a tale obbligo (sia di riscossione che di comunicazione) le prestazioni rese direttamente al paziente, anche per il tramite del professionista, ma "prestate" dalla struttura sanitaria privata la quale agisce in tal caso direttamente in qualità di parte contrattuale nel rapporto con il cliente (in tal caso il rapporto non è tra professionista e cliente ma tra s.s.p. e cliente). In questa ultima evenienza il professionista verrà pagato direttamente dalla struttura per aver prestato a suo favore (e non dal cliente) la propria attività medica.

Obblighi del professionista

Il professionista che effettua la cura sul paziente dovrà emettere a proprio nome la fattura per la prestazione eseguita; sebbene il compenso risulti riscosso dalla s.s.p., esso costituisce reddito del medico.

Obblighi della struttura sanitaria

Obblighi della struttura sanitaria sono:

- a. incassare i compensi spettanti ai medici come individuati nei paragrafi precedenti;
- b. rilasciare la quietanza di versamento al paziente (sostanzialmente la dizione pagato sulla fattura del medico);
- c. registrare il pagamento in apposito registro (o in contabilità separata);
- d. comunicare telematicamente le somme incassate per conto del professionista;
- e. riversare o consegnare al medico le somme di sua competenza.

Non è rilevante la forma di pagamento decisa dal paziente sempre che rispetti le norme dettate in tema di antiriciclaggio.

Si ricorda che in caso di emissione di fatture mediche esenti da Iva ai sensi dell'articolo 10, D.P.R. 633/1972, per importo superiore a 77,47 euro è necessario applicare l'imposta di bollo pari a 2 euro.

Al fine di tenere tracciato e distinto l'incasso a favore del professionista dall'incasso proprio della struttura sanitaria, la norma in commento prevede che la s.s.p. registri nelle scritture contabili obbligatorie (ma separatamente) o in apposito registro il compenso incassato per conto del medico, riportando gli estremi della fattura emessa dal professionista, la generalità e il codice fiscale del professionista destinatario del compenso, l'ammontare del corrispettivo riscosso e la data del pagamento. Come abbiamo già detto i compensi di cui trattiamo costituiscono reddito del medico operante presso la struttura sanitaria e quindi l'obbligo di registrazione dei compensi incassati da parte delle strutture sanitarie private non esonera il professionista dall'obbligo di registrare nelle proprie scritture contabili il compenso percepito.

Obblighi di comunicazione telematica

Infine le strutture sanitarie private devono comunicare all'Agenzia delle entrate l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ogni professionista. Il modello di comunicazione è reperibile sul sito dell'Agenzia delle entrate e deve essere spedito solo telematicamente entro il 30 aprile dell'anno successivo con riferimento alle operazioni rimosse in nome e per conto nel periodo 01 gennaio - 31 dicembre.

Nella comunicazione vanno indicati:

- i dati del professionista;
- i compensi percepiti tramite la struttura sanitaria privata;
- i dati anagrafici della Struttura Sanitaria Privata.

Sanzioni

L'omissione degli obblighi fin qui esposti è punita con la sanzione (aggiornata con le nuove misure operative dal 1° gennaio 2016) da 1.000 euro a 8.000 euro. Nel caso i dati inviati all'Agenzia delle entrate siano trasmessi in modo incompleto o non siano veritieri, la sanzione (anche questa nella misura operativa dal 1° gennaio 2016) varierà da 250 euro a 2.000 euro.

Articolo 1, commi 39 e 40 della legge 27 dicembre 2006, n. 296



Age Group	Percentage
18-24	10%
25-34	15%
35-44	20%
45-54	25%
55-64	30%
65-74	35%
75-84	40%
85+	45%

COMUNICAZIONE DEI COMPENSI RISCOSSI DA PARTE DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE
 Articolo 1, commi 39 e 40 della legge 27 dicembre 2006, n. 296

**Agenzia
Entrate**

CODICE FISCALE

Mod. SSP

QUADRO A
Elenco degli esercenti attività mediche e paramediche

Mod. N.				
---------	--	--	--	--

DATI RELATIVI AGLI ESERCENTI ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO, MEDICHE E PARAMEDICHE											
Codice fiscale 1											
Cognome 2						Nome 3				Sesso (M o F) 4	
A1											
Data di nascita 5 giorno mese anno			Comune (o Stato estero) di nascita 6							Provincia (sigla) 7	
Importo dei compensi complessivamente riscossi 8											

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: AL VIA L'ITER PER DESTINARE IL 5 PER MILLE RELATIVO ALL'ANNO 2016

È attiva dallo scorso 31 marzo 2016 la procedura di iscrizione che enti e associazioni devono seguire per richiedere ai contribuenti la destinazione di una quota pari al 5 per mille della propria Irpef dovuta per l'anno 2016.

Occorre ricordare che a seguito delle modifiche normative contenute nella Legge di Stabilità per l'anno 2015 (la L.190/2014), il 5 per mille ha assunto a pieno titolo il profilo di un contributo certo, a regime, non più quindi soggetto a proroghe o rinnovi annuali continui.

Il beneficio del 5 per mille rappresenta pertanto una forma stabile di finanziamento per un ampio ventaglio di settori di rilevanza sociale. Con la circolare n. 13/E/2015, e proprio in considerazione della "stabilizzazione" dell'istituto del cinque per mille, è stata fornita con riguardo agli enti del volontariato e alle associazioni sportive dilettantistiche una sintesi degli adempimenti da porre in essere ai fini dell'ammissione al contributo.

In pratica, una sorta di guida con le istruzioni complete in riferimento alla tempistica e alle modalità da seguire.

Soggetti ammessi al beneficio

Con riferimento ai soggetti ammessi al beneficio va ricordato che, per effetto della disposizione contenuta nel comma 46 dell'articolo 23, D.L. 98/2011, già a decorrere dall'anno finanziario 2012, tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è inserita, altresì, quella del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) datato 30 maggio 2012 sono state stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme relativamente alla finalità del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Con la circolare n. 6/E/2013 l'Agenzia ha precisato che le istruzioni sulle modalità di effettuazione degli adempimenti degli enti della ricerca scientifica e dell'Università, degli enti della ricerca sanitaria e degli enti che effettuano attività di tutela, di promozione o di valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici sono fornite dalle Amministrazioni di rispettiva competenza.

Nella presente informativa pertanto faremo riferimento alle procedure previste per i soli enti di volontariato e associazioni sportive dilettantistiche, rinviando per le altre tipologie di enti alle specifiche informazioni come sopra individuate.

Elenco soggetti ammessi al beneficio

- a) sostegno agli enti di volontariato;
- b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;
- c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria;
- d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
- e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni a norma di legge (articolo 90, L. 289/2002) che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;

f) finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni dalla L. 111/2011).

Il contribuente può destinare la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), firmando in uno degli appositi riquadri che figurano sui modelli di dichiarazione (modello Unico PF, modello 730, ovvero apposita scheda allegata al modello CU per tutti coloro che sono dispensati dall'obbligo di presentare la dichiarazione).

È consentita una sola scelta di destinazione.

Oltre alla firma, il contribuente può indicare il codice fiscale del singolo soggetto cui intende destinare direttamente la quota del 5 per mille.

Per destinare la quota del cinque per mille al comune di residenza è sufficiente apporre la firma nell'apposito riquadro.

I codici fiscali dei soggetti ammessi al beneficio sono consultabili negli elenchi pubblicati sul sito dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Predisposizione degli elenchi

Il D.P.C.M. 23 aprile 2010 prevede la redazione di elenchi distinti per ciascuna delle tipologie di soggetti aventi diritto, disciplinandone le relative modalità di formazione:

- enti di cui alla lettera a) (enti del volontariato), l'Agenzia delle entrate predisporrà l'elenco sulla base delle iscrizioni pervenute telematicamente;
- enti di cui alla lettera b) (enti della ricerca scientifica e dell'università), il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica predisporrà l'elenco degli enti sulla base delle domande di iscrizione che i soggetti interessati faranno pervenire esclusivamente per via telematica al citato Ministero. Notizie e dettagli in merito alla procedura da seguire ed agli adempimenti previsti per coloro che intendono iscriversi possono essere acquisiti consultando il sito internet del Ministero dell'Università e della ricerca www.miur.it;
- enti di cui alla lettera c) (enti della ricerca sanitaria), il Ministero della salute cura la predisposizione del relativo elenco e la trasmissione dello stesso, in via telematica, all'Agenzia;
- per i Comuni di cui alla lettera d) non viene predisposto alcun elenco in quanto i contribuenti possono esprimere la preferenza esclusivamente per il proprio comune di residenza;
- per gli enti di cui alla lettera e) (associazioni sportive dilettantistiche), l'Agenzia delle entrate gestisce l'elenco sulla base delle iscrizioni pervenute telematicamente. La predisposizione dell'elenco è demandata al Coni.

La procedura per enti di volontariato e associazioni sportive dilettantistiche

Sarà possibile effettuare l'iscrizione esclusivamente in via telematica direttamente (previo ottenimento del pin code) oppure rivolgendosi agli abilitati alla trasmissione telematica dal 31 marzo al 9 maggio 2016 (in quanto il 7 maggio cade di sabato).

N.B.

Come precisato dall'agenzia delle entrate nel Comunicato Stampa del 31 marzo 2016, il termine fissato legislativamente al 7 maggio (sabato) viene quindi automaticamente prorogato al 9 maggio (lunedì) in forza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 aprile 2012 che ha previsto, all'articolo 3, che i termini di presentazione all'Agenzia delle Entrate delle domande di iscrizione al contributo e delle successive integrazioni documentali che scadono di sabato o di giorno festivo sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo. Si ricorda che i requisiti di accesso al contributo devono essere comunque posseduti alla data del 7 maggio 2016.

Sono tenuti a presentare domanda per il 2016 anche enti e associazioni che hanno inviato la domanda per gli anni precedenti.

Qualora emergano errori di iscrizione nell'elenco del volontariato, il legale rappresentante dell'ente interessato può rivolgersi – direttamente ovvero mediante un proprio delegato – alla DRE nel cui ambito si trova la sede legale dell'ente.

Enti di volontariato

Con riferimento alla tipologia di soggetti denominata enti del “volontariato” si riscontrano particolarità per quando riguarda le Organizzazioni Non Governative (Ong) che, per effetto delle disposizioni contenute nella L. 125/2014 (in vigore dal 29 agosto 2014) e dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 22/E/2015, cessano di assumere la qualifica di Onlus di diritto con conseguente obbligo di presentare istanza di iscrizione all'anagrafe delle Onlus. Per l'esame delle disposizioni di carattere transitorio si rimanda alla citata circolare n. 13/E/2015.

Sono pertanto compresi nella categoria degli enti di volontariato i seguenti soggetti:

- **organizzazioni non lucrative di utilità sociale** di cui al D.Lgs. 460/1997, iscritte nell'Anagrafe delle Onlus, tenuta dall'Agenzia delle entrate, compresi gli enti che svolgono la propria attività nel settore di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 11-bis, della “cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale”;
- **enti ecclesiastici** delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le **associazioni di Promozione Sociale** le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno, iscritti nell'Anagrafe delle Onlus in quanto **Onlus parziali**, cioè limitatamente alle attività svolte nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori di attività elencati nell'articolo 10, comma 1, lettera a), D.Lgs. 460/1997. Si precisa che detti enti possono accedere al contributo del cinque per mille in quanto Onlus parziali solo qualora iscritti nell'Anagrafe delle Onlus;
- **organizzazioni di volontariato** iscritte nei registri del volontariato di cui alla L. 266/1991;
- **organizzazioni non governative** di cui alla L. 125/2014, già riconosciute idonee ai sensi della L. 49/1987, alla data del **29 agosto 2014**, e inserite nell'elenco tenuto dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- **cooperative sociali** di cui alla L. 381/1991, iscritte nell'Albo nazionale delle società cooperative istituito con Decreto del Ministro delle attività produttive del 23 giugno 2004, nonché i consorzi di cooperative con la base sociale formata per il 100% dalle stesse cooperative sociali;
- **associazioni di promozione sociale** iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, L. 383/2000;
- **associazioni e fondazioni** di diritto privato, iscritte nel registro delle persone giuridiche, che operano senza fine di lucro negli stessi settori di attività delle Onlus elencati all'articolo 10, comma 1, lettera a), D.Lgs. 460/1997.

Associazioni sportive dilettantistiche

Possono partecipare al riparto del 5 per mille esclusivamente le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività sociale. In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni nella cui organizzazione è presente il settore giovanile, che sono affiliate ad uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e che svolgono prevalentemente una delle seguenti attività:

- avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;
- avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;
- avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Le associazioni sportive dilettantistiche sono tenute alla compilazione della sezione II del modello di iscrizione, nella quale il rappresentante legale dell'associazione dichiara il possesso dei requisiti richiesti dalla norma ai fini dell'ammissione al riparto del cinque per mille:

- costituzione ai sensi dell'articolo 90, L. 289/2002;
- possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni;

- affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni;
- presenza nell'ambito dell'organizzazione del settore giovanile;
- effettivo svolgimento in via prevalente di attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Il modello contiene anche dei campi facoltativi nei quali indicare il proprio indirizzo di posta elettronica e i recapiti telefonici.

La presentazione della domanda di iscrizione all'Agenzia delle entrate, da effettuarsi telematicamente, e la correzione di errori nell'iscrizione nell'elenco seguono le stesse regole degli enti di volontariato.

La sanatoria

Nel caso di:

- domanda di iscrizione non regolarmente presentata nei termini (9 maggio 2016 per gli enti del volontariato e per le associazioni sportive dilettantistiche);
- dichiarazione sostitutiva non regolarmente presentata nei termini (30 giugno 2016 per gli enti del volontariato e per le associazioni sportive dilettantistiche);
- mancata allegazione alla dichiarazione sostitutiva della copia del documento di identità del rappresentante legale;

l'articolo 2, D.L. 16/2012 (che ha introdotto l'istituto della cosiddetta remissione *in bonis*) prevede la possibilità di sanare tali irregolarità entro il 30 settembre 2016.

Per la regolarizzazione è necessario:

- essere in possesso dei requisiti per l'ammissione al riparto della quota del cinque per mille alla data originaria di scadenza dei termini di presentazione della domanda di iscrizione;
- presentare la domanda di iscrizione e/o provvedere alla integrazione documentale (dichiarazione sostitutiva e copia del documento d'identità) entro l'anzidetto termine del 30 settembre;
- versare una sanzione di 250 euro (importo modificato dal D.Lgs. 158/2015 che ha riformato il sistema sanzionatorio amministrativo-tributario) tramite modello F24 indicando il codice tributo 8115 (è esclusa la possibilità di compensare l'importo della sanzione).

N.B.

La regolarizzazione delle domande di iscrizione ovvero della dichiarazione sostitutiva deve essere effettuata con le medesime modalità con le quali doveva essere effettuato l'invio originario.

Rendicontazione

Gli enti che riceveranno il contributo del 5 per mille dovranno redigere un apposito e separato rendiconto – corredato da una relazione illustrativa – nel quale devono indicare in modo chiaro e trasparente quale sia stata la destinazione delle somme percepite.

La redazione di questo documento dovrà essere effettuata entro un anno dalla ricezione del contributo e la trasmissione deve avvenire entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione.

Gli enti del "volontariato" devono trasmettere il rendiconto e la relazione illustrativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, oltre al modello di rendiconto sono pubblicate le linee guida per la predisposizione del rendiconto da parte degli enti del volontariato).

Va ricordato che la Legge Finanziaria per l'anno 2015 ha previsto l'emanazione di un apposito decreto (D.P.C.M.) al fine di stabilire specifiche regole in tema di rendicontazione e di recupero delle somme attribuite.

La tempistica

	Enti del volontariato	Associazioni sportive dilettantistiche
Termine iniziale presentazione domanda d'iscrizione	31 marzo 2016	31 marzo 2016
Termine finale presentazione domanda d'iscrizione	9 maggio 2016	9 maggio 2016
Pubblicazione elenco provvisorio	14 maggio 2016	14 maggio 2016
Richiesta correzione domande (alla DRE competente)	20 maggio 2016	20 maggio 2016
Pubblicazione elenco aggiornato	25 maggio 2016	25 maggio 2016
Invio dichiarazione sostitutiva (raccomandata R.R.)	30 giugno 2016 alle DRE	30 giugno 2016 agli uffici territoriali del Coni
Termine per le regolarizzazioni ex D.L. 16/2012 (remissione <i>in bonis</i>) (*)	30 settembre 2016	30 settembre 2016
(*) Il mancato rispetto dell'invio della dichiarazione sostitutiva e/o la mancata allegazione del documento di identità – in assenza di regolarizzazione entro il 30 settembre 2015 - costituiscono causa di decadenza dal beneficio.		

Alternativa pec per gli enti di volontariato

In alternativa alla raccomandata, la dichiarazione sostitutiva può essere inviata dagli interessati mediante la propria casella di posta elettronica certificata (pec) alla casella di posta elettronica certificata (pec) della DRE territorialmente competente riportando nell'oggetto l'indicazione "dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2016" e allegando copia della dichiarazione sostitutiva, ottenuta mediante scansione dell'originale compilato e sottoscritto dal rappresentante legale, nonché copia del documento di identità. Gli indirizzi pec delle Direzioni regionali sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Le procedure amministrative e contabili in azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: LA DEDUZIONE FISCALE DEL COSTO DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Per i contratti di locazione finanziaria stipulati dal 29 aprile 2012 la deducibilità dei canoni di *leasing* risulta sempre slegata dalla durata effettiva del contratto, per cui:

- se la durata effettiva del contratto è inferiore alla durata minima fiscale, occorre ripartire il monte canoni lungo tale durata minima fiscale, riprendendo a tassazione l'eccedenza in tutti i periodi d'imposta di durata del contratto;
- se la durata effettiva è almeno pari a quella minima fiscale, l'impresa può dedurre quanto imputato a conto economico, fatta salva la necessità di operare variazioni in aumento derivanti da altre norme (es. quota interessi in caso di incapienza degli interessi attivi e del RoI, quota relativa all'area sottostante per i *leasing* immobiliari).

All'atto di stipula di un contratto di locazione finanziaria le imprese devono, pertanto, sapere valutare correttamente l'impatto fiscale conseguente alla scelta della durata del contratto.

La contabilizzazione per l'utilizzatore del bene

Il contratto di locazione finanziaria (*leasing*) è un'operazione intercorrente tra una società di *leasing* (locatore o concedente) e un altro soggetto (locatario) con la quale il locatore si impegna a concedere in uso contro pagamento di un canone, al locatario un bene mobile o immobile, acquisito o costruito, con la facoltà del locatario di acquistarne la proprietà al termine del contratto.

Le operazioni di leasing finanziario possono essere contabilizzate con due metodi differenti:

- metodo patrimoniale;
- metodo finanziario.

La prassi contabile italiana e le norme contenute nel codice civile prevedono la contabilizzazione con il metodo patrimoniale. Questo metodo evidenzia, in modo particolare, l'aspetto formale dell'operazione di *leasing*. Con questo contratto, infatti, la società di leasing rimane proprietaria del bene dato in locazione. Proprio per questa ragione, il metodo in esame, rileva il bene nel patrimonio della società di *leasing*.

Al contrario, secondo i principi contabili internazionali il leasing finanziario deve essere contabilizzato con il metodo finanziario. Questo metodo evidenzia maggiormente l'aspetto sostanziale dell'operazione di leasing che quello formale.

Per comprendere il funzionamento di tale metodo occorre tenere conto che il canone corrisposto periodicamente al locatore può essere scisso in due parti:

- la prima rappresenta la quota capitale;
- la seconda è la quota interessi.

Vediamo, quindi, in sintesi, le caratteristiche salienti di entrambi i metodi (sia per la società di *leasing* che per l'utilizzatore), per poi proseguire con l'analisi considerando la posizione del solo utilizzatore del bene nella modalità di contabilizzazione del contratto di leasing secondo il metodo patrimoniale.

Metodo patrimoniale

Società di leasing

La società di leasing è, a tutti gli effetti, proprietaria del bene dato in leasing: esso, dunque, è rilevato tra le immobilizzazioni.

Le norme del Codice civile prevedono che la società di leasing indichi in bilancio i beni dati in leasing in modo distinto rispetto alle restanti immobilizzazioni.

La stessa società calcola le quote di ammortamento su tali beni, quote che confluiscono nel Conto economico. Sempre nel Conto economico vanno rilevati i canoni di leasing percepiti di competenza dell'esercizio.

Impresa utilizzatrice

L'impresa utilizzatrice rileva nel Conto economico i costi sostenuti per canoni di locazione finanziaria di competenza del periodo.

Metodo finanziario

Società di leasing

La società di *leasing* non iscrive il cespite oggetto di locazione finanziaria tra le immobilizzazioni.

Essa rileva, invece, nello Stato patrimoniale, un credito per la quota capitale dei canoni ancora da percepire.

Mano a mano che l'impresa incassa i canoni riduce l'importo del credito per la quota capitale.

La quota interessi dei canoni di competenza dell'esercizio viene portata tra i componenti positivi di reddito.

Impresa utilizzatrice

L'impresa utilizzatrice rileva il bene ricevuto in *leasing* tra le immobilizzazioni e calcola su tale bene le relative quote di ammortamento.

Contestualmente rileva un debito per la quota capitale dei canoni da pagare: tale debito viene ridotto ogni qual volta si procede al pagamento dei canoni periodici per la quota capitale pagata.

Nel Conto economico, tra i componenti negativi di reddito, viene rilevata la quota interessi dei canoni di competenza dell'esercizio.

Va innanzi tutto detto che è necessario determinare quale è la quota di canoni di competenza di ciascun esercizio: tale calcolo, che può essere effettuato in diverse maniere, deve definire la competenza del costo pluriennale per ciascun esercizio (si tratta quindi di un dato differente rispetto a quello puramente contabile, difatti potrebbero essere contabilizzati nel corso dell'esercizio anche canoni di competenza di anni precedenti ovvero successivi) tenuto conto della durata complessiva del contratto.

Appare quindi corretto predisporre una scheda riepilogativa per ogni contratto in modo da poter confrontarne il contenuto, che esprime la competenza, con i dati contabili.

I canoni di *leasing* vanno imputati tra i costi per godimento beni di terzi nella voce B)8) di Conto economico. Alla fine di ogni esercizio occorre calcolare il risconto o rateo per adeguare l'importo del costo rilevato durante l'anno al costo di competenza calcolato, come detto, quale quota parte del totale dei costi (maxicanone + canoni) imputabile all'esercizio in relazione alla durata del contratto medesimo. In particolare, se i canoni contabilizzati sono superiori a quelli di competenza si rileverà un risconto attivo, se i canoni contabilizzati sono inferiori a quelli di competenza si rileverà un rateo passivo. Terminato il *leasing*, nel caso avvenga il riscatto, il bene sarà iscritto tra le immobilizzazioni al prezzo di riscatto e inizierà il relativo ammortamento.

Prima di procedere con la rilevazione delle scritture contabili va anche sottolineato che in origine era previsto l'obbligo di iscrizione degli impegni legati al contratto di leasing tra i conti d'ordine, ma la successiva previsione di tale informazione in nota integrativa ha fatto venir meno l'obbligo di indicazione tra i conti d'ordine.

Dal punto di vista pratico le scritture contabili dei canoni di leasing riguardano il momento del pagamento del maxi-canone, della rilevazione dei canoni periodici di leasing e del risconto attivo al termine di ogni esercizio e l'eventuale iscrizione del bene tra le immobilizzazioni alla fine del contratto all'atto del riscatto.

Esempio

Ricevuta la fattura per l'avvenuto pagamento del maxi-canone alla sottoscrizione del contratto:

30/04/2016	Canoni di <i>leasing</i> macchinari (ce)	a	Debito vs fornitore	40.000,00	48.800,00
	Iva a credito (sp)		società di <i>leasing</i> (sp)	8.800,00	

Ricevuta la fattura per la rata mensile del canone di leasing:

31/05/2016	Canoni di <i>leasing</i> macchinari (ce)	a	Debito vs fornitore	950,00	1.159,00
	Iva a credito (sp)		società di <i>leasing</i> (sp)	209,00	

Rilevato il risconto attivo per la quota del maxi-canone di competenza degli esercizi successivi:

31/12/2016	Risconti attivi per canoni di <i>leasing</i> (sp)	a	Canoni di <i>leasing</i> macchinari (ce)	33.333,33	33.333,33

Al termine della durata quadriennale del contratto, viene riscattato il macchinario:

30/04/2020	Macchinari (sp)	a	Debito vs fornitore	5.000,00	6.100,00
	Iva a credito (sp)		società di <i>leasing</i> (sp)	1.100,00	

La deduzione fiscale del costo dei contratti di *leasing*

I canoni di locazione finanziaria rappresentano per l'utilizzatore, in via generale, un costo deducibile a condizione che il bene oggetto del contratto sia strumentale all'attività svolta.

Per i contratti di locazione finanziaria stipulati fino al 28 aprile 2012, la deduzione dei canoni era vincolata a stipula di contratti con durate degli stessi fissate dalla legge (la scelta dell'impresa di stipulare contratti con durata diversa da quella prevista normativamente causava la indeducibilità integrale dei canoni pagati).

A decorrere dai contratti stipulati dal 29 aprile 2012 è stato introdotto un "doppio binario" tra la durata del contratto di *leasing*, che è libera scelta della contrattazione tra l'impresa e la società di *leasing*, e il vincolo temporale per la deduzione fiscale dei canoni.

Con una successiva modifica intervenuta per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2014 vengono apportate ulteriori modifiche alla durata minima fiscale dei beni ammortizzabili, con esclusione degli autoveicoli che mantengono l'originaria disciplina (rimane in ogni caso ferma la libera scelta tra impresa e società di *leasing* della durata contrattuale).

Vediamo in sintesi di riepilogare le modifiche intervenute a decorrere dal 29 aprile 2012:

	contratti di <i>leasing</i> stipulati dal 29 aprile 2012 al 31 dicembre 2013	contratti di <i>leasing</i> stipulati dal 01 gennaio 2014
Beni immobili	durata fiscale pari ad un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento* se la durata del contratto è compresa tra 11 e 18 anni	durata fiscale pari ad un periodo non inferiore a 12 anni

Beni strumentali mobili (diversi dagli autoveicoli)	durata fiscale pari ad un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento*	durata fiscale pari ad un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento*
Autoveicoli a deducibilità limitata	durata fiscale pari ad un periodo non inferiore al periodo di ammortamento*	durata fiscale pari ad un periodo non inferiore al periodo di ammortamento*
*Per periodo di ammortamento va inteso quello risultante dall'applicazione dei coefficienti ministeriali di cui al D.M. 31 dicembre 1988.		

Vale la pena evidenziare che se la durata del contratto di leasing è pari o superiore alla durata minima fissata per la deducibilità fiscale dei canoni, questi potranno essere dedotti nella stessa misura in cui sono imputati a Conto economico.

Se, invece, la durata del contratto è inferiore alla durata minima fissata, le imprese dovranno determinare un doppio binario:

- contabile, che segue la durata del contratto;
- fiscale, che segue il periodo di deduzione fiscale dei canoni previsto dalla normativa.

I canoni ripresi a tassazione nel corso della durata effettiva del contratto (mediante variazioni in aumento) troveranno riconoscimento fiscale in corrispondenti variazioni in diminuzione fino al riassorbimento dei valori fiscali sospesi, dalla scadenza del contratto in poi.

Esempio

Una società di capitali ha stipulato un contratto di *leasing* per un macchinario in data 1° gennaio 2016, che presenta le seguenti condizioni:

- durata contrattuale 1.096 giorni anni 3;
- coefficiente di ammortamento 10% → durata minima fiscale anni 5;
- costo del concedente 100.000 euro;
- interessi 20.000 euro;
- prezzo di riscatto 10.000 euro.

In data 15 gennaio 2019 viene esercitata l'opzione (riscatto) per l'acquisto del macchinario.

Anni	Imputazione dei canoni a conto economico	Deducibilità fiscale dei canoni	Variazione in Unico
2016	40.000 (30.000 capitale e 10.000 interessi)	24.000 (18.000 capitale e 6.000 interessi)	+ 16.000
2017	40.000 (30.000 capitale e 10.000 interessi)	24.000 (18.000 capitale e 6.000 interessi)	+ 16.000
2018	40.000 (30.000 capitale e 10.000 interessi)	24.000 (18.000 capitale e 6.000 interessi)	+ 16.000
2019		24.000 (18.000 capitale e 6.000 interessi)	- 24.000
2020		24.000 (18.000 capitale e 6.000 interessi)	- 24.000

Pertanto:

- nei periodi di imposta che vanno dal 2016 al 2018 andranno effettuate delle variazioni in aumento in sede di dichiarazione dei redditi per 16.000 euro annui;
- nei periodi di imposta 2019 e 2020 andranno effettuate variazioni in diminuzione dell'importo complessivo di 24.000 euro annui, tenendo memoria che tale importo è comprensivo anche della quota interessi annua non dedotta (6.000 euro) che va assoggettata alle ordinarie regole di deducibilità di cui all'articolo 96, D.P.R. 917/1986.

La quota riferibile all'area di sedime nei contratti di *leasing* immobiliare

L'irrilevanza fiscale prevista per l'ammortamento dei terreni riferibile all'area su cui l'edificio insiste si applica anche alle quote capitali dei canoni di *leasing* di fabbricati strumentali.

È quindi indeducibile una quota pari al 20% della quota capitale dei canoni di competenza (oppure del 30% nel caso di fabbricati industriali) per i fabbricati acquisiti già edificati. Con la circolare n. 17/E/2013 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che la quota capitale di competenza del periodo di imposta su cui applicare le percentuali del 20% o del 30% va individuata sulla scorta della durata fiscale del contratto.

Anche con riferimento ai contratti di leasing in costruendo si deve tenere a mente che è fiscalmente indeducibile la quota di canone relativa al terreno sottostante. È necessario individuare il costo sostenuto dalla società di leasing per l'acquisizione del terreno, distinguendolo dal costo fiscalmente rilevante, che è soltanto quello relativo alla costruzione dell'immobile. In questo caso non sono applicabili le percentuali forfetarie introdotte, in quanto rileva il costo effettivo sostenuto per l'acquisto dell'area.

Occhio alle scadenze

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 APRILE AL 15 MAGGIO 2016

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti 16 aprile al 15 maggio 2016, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art.7 D.L. n.70/11. In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

SCADENZE FISSE

**18
aprile**

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di marzo, codice tributo 6003.

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2015, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto il pagamento rateale dal 16 marzo devono versare la seconda rata utilizzando il codice tributo 6099.

18 aprile	La scadenza riguarda sia i contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione in via autonoma che gli altri contribuenti tenuti alla dichiarazione unificata. Per questi ultimi il versamento può essere effettuato anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, maggiorando gli importi da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo. Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di marzo, relativamente: • ai redditi di lavoro dipendente; • ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto; • ai compensi occasionali e • ai rapporti di associazione in partecipazione. Accise - Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.
20 aprile	Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di marzo da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile. Spesometro trimestrali Scade oggi il termine per l'invio telematico all'Agenzia delle entrate della comunicazione delle operazioni attive e passive realizzate nel 2015 da i soggetti passivi Iva con obbligo di liquidazione trimestrale dell'imposta.
26 aprile	Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrale Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese o trimestre precedente.
30 aprile	Mud 2016 Scade oggi il termine per la spedizione del modello Mud 2016 relativo all'anno 2015.
2 maggio	Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di febbraio. Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° aprile 2016. Comunicazione di acquisto da operatori di San Marino Scade oggi il termine, con riferimento al mese di marzo, per la comunicazione in forma analitica delle operazioni con operatori san marinesi annotate sui registri Iva.

2 maggio	Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori a progetto e associati in partecipazione relativi al mese di marzo. Presentazione richiesta rimborso o compensazione credito Iva trimestrale Scade il termine per presentare la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito Iva riferito al primo trimestre 2016 (Modello TR). Comunicazione dei compensi riscossi da parte di strutture sanitarie private Ultimo giorno utile per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate da parte delle strutture sanitarie private, assoggettate al sistema di riscossione accentrata dei compensi, della comunicazione relativa ai compensi percepiti nell'anno precedente.
9 maggio	Iscrizione 5 per mille Scade oggi per gli Enti di volontariato e per le Asd il termine per l'iscrizione alle liste dei beneficiari del 5 per mille.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.